

## PROFESSIONISTI

---

### **Le principali novità della prossima legge di stabilità in sintesi**

di Alessandro Bonuzzi

Con l'[audizione del direttore](#) dell'Agenzia delle Entrate di **ieri** presso le Commissioni Riunite Bilancio del Parlamento sono state esaminate le **novità** di carattere fiscale che sono contenute nel **disegno** della prossima **legge di stabilità**.

L'obiettivo dichiarato della manovra è quello del potenziamento della **competitività economica** del sistema Paese attraverso una serie di modifiche essenzialmente volte a ridurre - soprattutto - il prelievo tributario sul **reddito d'impresa**. Sono, tuttavia, presenti anche misure agevolative che riguardano l'individuo che opera al di fuori della sfera economico-imprenditoriale, quindi il **privato** consumatore.

La seguente **tabella** riassume le caratteristiche salienti delle novità più rilevanti.

ARGOMENTO	NOVITÀ
-----------	--------

Credito d'imposta R&S	L'agevolazione è resa più <b>appetibile</b> e <b>accessibile</b> :
-----------------------	--

- sia sotto il profilo della **misura** e dei **tempi**. Infatti, da un lato, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ("**spese incrementali**"), e, dall'altro, viene disposta la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020);
- sia sotto il profilo dei **soggetti ammessi**. Sono favorite le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul **territorio nazionale** in base a contratti di committenza con imprese **residenti** o localizzate in altri Stati **Ue**, negli Stati aderenti all'accordo sul **SEE** ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Inoltre, occorre evidenziare che:

- è confermata l'ammissione al credito d'imposta delle spese relative a **tutto il personale impiegato** in attività di ricerca e sviluppo, **sia altamente qualificato sia tecnico**;
- **tutte le spese incrementali** ammissibili al credito d'imposta sono agevolabili nella misura del **50%**;

IRI

- è stato aumentato il **limite** entro il quale può spettare il beneficio fiscale portandolo da 5 a **20 milioni di euro**.

Trattasi di un **regime impositivo opzionale** – che sarà inserito nel nuovo [\*\*articolo 55-bis del Tuir\*\*](#) - per le **imprese individuali** e le **società di persone commerciali** in **contabilità ordinaria** che presenta le seguenti caratteristiche:

- il reddito di impresa è assoggettato a **tassazione separata** con applicazione dell'aliquota prevista ai fini Ires nella misura del 24% a partire dal 2017; pertanto, esso non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore (o socio) ai fini Irpef. L'imposta rimane a carico della società/impresa;
- la **tassazione progressiva** Irpef è operata **solo** all'atto del **prelievo** del reddito d'impresa. Non trova quindi applicazione l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci;
- la **base imponibile** IRI è calcolata applicando le ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, portando in **deduzione** le somme prelevate dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci. L'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce il limite massimo di prelevamenti possibili;
- quindi, i prelievi assumono **rilevanza fiscale** sia per la società/impresa – che li deduce – sia per il socio/imprenditore - che li tassa con l'Irpef -;
- in costanza del regime IRI le **perdite** possono essere **riportate** senza limiti di tempo né di scomputo;
- il regime è fruibile da **tutti i soggetti Irpef che svolgono attività di impresa** a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale e, quindi, anche da soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata o a regimi per i contribuenti minori. In questi ultimi casi, tuttavia, il regime è applicabile solo se i soggetti sono in contabilità ordinaria per opzione;
- l'opzione per l'IRI ha una durata pari a **cinque periodi di imposta** e è **rinnovabile**. La scelta è effettuata nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione;
- le somme prelevate dall'imprenditore o socio da riserve costituite da **utili già tassati per trasparenza** sono **fiscalmente irrilevanti**. Per **presunzione**, si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nell'IRI;
- possono optare per il nuovo regime anche le **Srl** in possesso dei requisiti per optare per piccola trasparenza.

**Regime di cassa** È introdotto, per le **imprese individuali** e le **società di persone** in regime di **per i contribuenti** contabilità **semplificata**, un regime di determinazione del **reddito** (Irpef) e del **in semplificata** **valore della produzione netta** (Irap) fondato sul **criterio di cassa**, in sostituzione del criterio della competenza.

**Super  
ammortamento**

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA GESTIONE DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI:  
TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFITS**

